

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
TRIBUNALE FEDERALE

Prot. n. 21/2017 TF
Proc. n. 28/2017 RG PF
Proc. n. 28/2017 RG CONI

Decisione n. 20 del 09/10/2017
Depositata in data 16 /10/2017

Il Tribunale Federale, composto come segue.

Dott. Ilio Poppa	presidente
Avv. Marco Baliva	componente
Avv. Gianpiero Orsino	componente relatore

con l'assistenza della Segretaria del Tribunale Federale Raffaella Felici, nella seduta del 09 ottobre 2017 ha emesso la seguente decisione nel procedimento di cui sopra, nei confronti di :

- **P** ■■■■■ **M** ■■■■■

Per la violazione degli artt. 1,6, comma 1 dello Statuto Federale, nonché degli artt. 1, commi 1,2 e 13, art. 2, comma 1,4 del Regolamento di Giustizia, perché **P** ■■■■■ **M** ■■■■■, tesserata con la **ATLETICA INTESA**, in occasione della manifestazione "Stramilano Half Marathon" svoltasi a Milano (MI) in data 19.03.2017, dopo essere stata iscritta dalla società di appartenenza alla gara ed aver ricevuto il pettorale n. 6760, cedeva il proprio pettorale, senza aver avanzato alcuna richiesta sostituzione ad altro atleta (di sesso maschile) il quale gareggiava al suo posto.
Milano 19 maggio 2017

- **ATLETICA INTESA** in persona del legale rappresentante pro tempore;

Per la violazione dell'art. 1 dello Statuto Federale e dell'art.1, comma 3 lett b) del Regolamento di Giustizia per essere la nominata società oggettivamente responsabile del sopra riportato operato del proprio dirigente/tesserato
Milano 19 maggio 2017

FATTO E DIRITTO

La Procura Federale procedeva a deferire l'atleta **P** ■■■■■ **M** ■■■■■ e la società **ATLETICA INTESA** per le violazioni di cui all'atto di incolpazione e sopra riportate.

Le violazioni del regolamento di Giustizia appare con evidenza molto grave poichè, da quanto emerso dall'atto di deferimento, la tesserata deferita avrebbe ceduto il proprio pettorale di gara ad altro soggetto, il quale, non solo partecipava alla competizione denominata Stramilano Half Marathon, ma tagliava il traguardo permettendo così alla stessa di comparire in classifica generale. Il fatto è ampiamente dimostrato dalle risultanze probatorie che vedono, nella documentazione fotografica prodotta e inviata dalla società che gestiva tale servizio alla società Organizzatrice della

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA

TRIBUNALE FEDERALE

Stramilano Half Marathon, un atleta di sesso maschile impegnato in gara insieme agli altri concorrenti e con in vista sulla maglia applicato il pettorale n. 6760 corrispondente all'atleta P ■■■■■ M ■■■■■.

L'atleta, con propria memoria difensiva, ammetteva la circostanza di aver ceduto il proprio pettorale ad altro compagno di allenamenti non iscritto alla gara, motivando la scelta iniziale di tale illecita cessione come conseguenza di un'improvvisa impossibilità fisica, consistita, come dalla stessa dichiarato, in un "attacco gastroenterico" manifestatosi nella notte precedente alla competizione e che, pertanto, impediva alla stessa di prendere parte alla gara. Secondo le dichiarazioni della deferita, infatti, la mattina seguente, dovendo rinunciare alla gara, su richiesta di altro atleta e compagno di allenamenti non iscritto alla stessa manifestazione, cedeva il proprio pettorale al medesimo al solo fine di consentire allo stesso di partecipare, con l'accordo di non tagliare il traguardo per non essere classificato al proprio posto.

L'atleta, a sua difesa, sosteneva ancora d'essersi trattato di un atto di leggerezza e superficialità, non essendovi nel suo intento quello di conseguire un vantaggio o un illegittimo risultato agonistico.

La società inviava anch'essa memoria difensiva con la quale prendeva le distanze da quanto accaduto, informando altresì di aver provveduto, a seguito di audizione dell'atleta e della sua ammissione, in via cautelare a sospendere la tesserata in attesa di decisione da parte del Tribunale Federale. La società, altresì, inviava documento con il quale provvedeva a informare i tesserati circa l'obbligo di rispettare le norme federali e statutarie della Fidal. Entrambi i deferiti comunicavano l'impossibilità a presenziare all'udienza.

All'udienza, come indicato in precedente comunicazione, nessuno compariva per i deferiti. La Procura, nella persona del Procuratore Federale dott. Alfredo Montagna, dopo breve discussione concludeva per volersi riconoscere la responsabilità dell'atleta e, in applicazione delle attenuanti generiche, volersi applicare la sanzione della squalifica per giorni 20. Nei confronti della società invece, chiedeva disporsi il proscioglimento considerate le memorie difensive e il comportamento dalla stessa tenuta riguardo ai fatti contestati.

Il Tribunale Federale si riservava.

Dalla attenta valutazione dei fatti, in relazione alle difese addotte dalla deferita, deve premettersi che nessuna scusante può essere invocata dall'atleta la quale, infatti, non poteva non essere a conoscenza della gravità della cessione di un pettorale che, con tutta evidenza, è riferibile solo ad un soggetto e che non è certo possibile "prestare" ad altro atleta anche se al "solo" fine di consentire allo stesso prendere parte alla gara e non concluderla. La cessione a terzi e la partecipazione ad una competizione, utilizzando dei pettorali non propri, rappresenta atto in contrasto con i più basilari principi di probità e correttezza. In proposito l'**art.1 del Regolamento di Giustizia** stabilisce che : "Tutti gli affiliati, associati e tesserati Fidal come descritti nel vigente Statuto sono tenuti al rispetto ed all'osservanza dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, del Codice della Giustizia Sportiva, delle norme statutarie e regolamentari federali, nel rispetto dei principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina che costituiscono i principi fondamentali dello sport. L'**art 2. del Regolamento di Giustizia** stabilisce, inoltre, che : "Tutti i tesserati federali sono tenuti all'osservanza del Codice della Giustizia Sportiva, delle norme statutarie e dei Regolamenti federali nel rispetto dei principi di probità, lealtà, correttezza sportiva e disciplina. I tesserati federali rispondono in tutti i casi di illecito sportivo, scorretto comportamento morale e civile sia a titolo di dolo che di colpa. Allo stesso modo deve ritenersi che gli atleti debbano conoscere le norme Federali e che certamente

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA

TRIBUNALE FEDERALE

abbiano potuto valutare il disvalore del loro comportamento alla stregua di qualsiasi norma sportiva vigente. **L'art. 1, co. 2 del Reg. di Giustizia Fidal** in proposito stabilisce che: “L'ignoranza dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, del Codice della Giustizia Sportiva, dello Statuto e dei Regolamenti Federali non può essere invocata a nessun effetto”.

Proprio l'intensità dell'elemento psicologico a fondamento dell'azione della deferita, unitamente alla narrazione dei fatti così come accaduti unitamente al comportamento di pentimento susseguente al deferimento, sono stati ampiamente valutati ai fini dell'applicazione della sanzione per i fatti commessi e posti a fondamento di un'azione disciplinare che si è trovata a valutare fatti di una rilevante gravità ma che, nel caso specifico, è necessario analizzare singolarmente. Se è vero, infatti, che la cessione di un pettorale da una atleta donna ad un atleta uomo potrebbe, sulla scorta di una valutazione generica, di classifiche e solo qualora i riscontri cronometrici dei due siano nella realtà molto diversi e distanti, agevolare l'atleta donna nel conseguimento di un tempo e quindi di una posizione in classifica migliore, dall'altro ritiene questo Tribunale di essersi convinto dell'assenza di tale finalità sulla scorta della valutazione di due elementi. In primo luogo, la gara oggetto del deferimento è notoriamente assistita da servizio fotografico dei runners partecipanti che, proprio sulla scorta del pettorale, possono poi richiedere e/o ricevere fotografie della propria azione in gara. E' evidente che, pertanto, la palese diversità di sesso dei soggetti coinvolti, in tale necessaria corrispondenza, poteva essere facilmente riscontrabile. Certamente diverso sarebbe stato se a partecipare in luogo dell'atleta vi fosse stata altra donna tecnicamente più accreditata ed al solo fine di ottenere un migliore piazzamento. In secondo luogo, si osserva che l'atleta, attraverso la cessione del pettorale avrebbe conseguito il secondo posto nella categoria SF 55. Non risulta, in merito a tale risultato, che l'atleta abbia partecipato a premiazioni, pertanto andando illegittimamente a sfruttare, anche sotto questo aspetto e non solo cronometrico, il vantaggio conseguito in suo favore dal compagno di allenamenti. E' la stessa atleta, infatti, a dichiarare di essersi completamente disinteressata alla gara, dando per scontato che nessuna conseguenza potesse avere tale azione anche alla luce degli accordi raggiunti circa l'abbandono del percorso prima della sua conclusione al fine di non rientrare nella classifica generale. Di queste circostanze il Tribunale non può non tener conto nel proprio convincimento nella valutazione, sotto il profilo sanzionatorio, dell'illecito posto in essere. Si deve riconoscere, tuttavia, la gravità dell'azione posta in essere dalla tesserata e, di conseguenza, dal compagno di allenamenti che prendeva illegittimamente e illecitamente parte alla gara, in relazione al quale, conseguentemente, si rende necessario l'invio degli atti alla Procura Federale al fine di verificare la sussistenza di una responsabilità disciplinare in capo allo stesso per i medesimi fatti.

Deve ritenersi, anche se nella forma del dolo eventuale, che sia stata posta in essere un'alterazione del risultato della gara attraverso un comportamento commissivo da parte della tesserata e riconducibile ad una responsabilità per illecito. **E' l'art. 2 comma 2 del Reg. di Giustizia** che infatti stabilisce quando ricorra l'ipotesi di illecito sportivo: *“Per illecito sportivo si intende ogni atto, comportamento od omissione diretto con qualsiasi mezzo ad alterare lo svolgimento di una gara o ad assicurare a chicchessia un indebito vantaggio, nonché l'uso di sostanze e metodi vietati dalle Norme Sportive Antidoping”*. E' evidente che sia stato alterato il risultato sportivo e, anche se nel caso specifico non è stato raggiunto alcun vantaggio sotto il profilo dei premi, come sopra già evidenziato, si deve ritenere che il vantaggio possa riscontrarsi già solo in un piazzamento in classifica dell'atleta deferita.

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA

TRIBUNALE FEDERALE

Sull'applicazione della sanzione, si osserva, tuttavia, che è lo stesso **art. 7 del Regolamento di giustizia** a imporre agli Organi Giudicanti di tenere conto : *“ della gravità della violazione, desumendola da ogni elemento di valutazione acquisito agli atti del procedimento ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico. Tiene altresì conto dei motivi che hanno condotto alla violazione, della condotta tenuta dal deferito nel passato, nonché di quella antecedente e susseguente la violazione ”.*

Accertata, infatti, l'ammissione della colpevolezza, il pentimento e la prima violazione commessa dalla tesserata, il Tribunale Federale ha ritenuto di dover applicare una sanzione che si è ritenuta equa stante anche la funzione di prevenzione speciale e generale dello stesso Giudizio Disciplinare, dal quale è emersa una piena collaborazione dell'atleta nel ricostruire la vicenda nonché il pieno ravvedimento della stessa e, altresì, una attiva e piena collaborazione della società. Si deve, tuttavia, ritenere non possano applicarsi attenuanti rispetto all'applicazione della sanzione della squalifica minima prevista dal Regolamento di Giustizia. Con riguardo alla società deferita, invece, si deve riconoscere una accertata estraneità alla vicenda, desumibile nel caso da una valutazione temporale dei fatti così come accaduti. E' la stessa atleta deferita, infatti, ad escludere qualsiasi coinvolgimento del sodalizio sportivo di appartenenza anche nel confinare cronologicamente la scelta improvvisa di non partecipare alla gara nella notte precedente alla stessa e la cessione del pettorale nella sfera temporale della mattina seguente, poco prima della partenza. In tale breve lasso di tempo (appunto di una notte) si deve ritenere che la società non potesse essere al corrente di tale decisione, pertanto tutta imputabile all'atleta deferita. D'altro canto, la società stessa si è attivata immediatamente per avvisare gli altri tesserati invitando gli stessi al rispetto delle norme federali e, altresì, provvedeva sotto il profilo interno ad invitare l'atleta ad astenersi da qualsivoglia attività agonistica federale nell'attesa di decisione da parte degli Organi di giustizia preposti. L'insieme delle considerazioni sopra specificatamente esposte, pertanto, sono sufficienti a ritenere la società nella impossibilità di impedire il fatto illecito e nel non doversi applicare nei suoi confronti alcuna sanzione. Ritiene questo Tribunale che la valutazione della responsabilità della società per fatti commessi dai propri tesserati debba essere considerata caso per caso e non in maniera acritica e meccanica, bensì valutata secondo di criteri di equità e giustizia. Nel caso di specie il ruolo assunto dalla società nella vicenda che ci occupa, prima, durante e dopo il fatto, è sufficiente perché lo stesso debba essere considerato e valutato in favore della stessa, il tutto in una ponderazione di interessi tra la necessità di una pretesa punitiva e, al contempo, della salvaguardia di un principio premiale derivante dall'intento di un sistema federale improntato e volto ad una forte collaborazione tra affiliati, Federazione e Organi di Giustizia federali, nel comune scopo del rispetto delle norme regolamentari.

E' doveroso, tuttavia, sottolineare che, il comportamento assunto dalla tesserata deferita, resta rilevante non solo per il fatto in sé ma soprattutto per le conseguenze che può comportare una partecipazione ad una competizione senza tutte quelle garanzie e tutti quei diritti e doveri, che discendono dalla formalizzazione della iscrizione alla gara stessa. Resta fermo pertanto e sempre in capo alle società il dovere di informazione, vigilanza e controllo sull'attività dei propri tesserati.

P.Q.M.

**FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
TRIBUNALE FEDERALE**

**Il Tribunale Federale, come sopra composto, riconosciuta la responsabilità per i fatti di cui al
deferimento applica alla tesserata P ■■■ M ■■■ la sanzione della squalifica per giorni 30.
Proscioglie dagli addebiti la società Atletica Intesa.**

Dispone che la presente decisione sia comunicata alle parti.
Roma, 09 Ottobre 2017

Il Relatore
Avv. Gianpiero Orsino

Il Presidente
Dott. 

Il segretario
Raffaella Felici